



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 86/10029517 P.G. NELLA SEDUTA DEL 26/04/2004 e
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 Reg./36 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 13/07/2020

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141- bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

Art. 2 Competenze della C.C.V.L.P.S.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 - 69 e 80 del T.U.L.P.S., e all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici, teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.

In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1 la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
- d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1963;
- e) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) ai sensi dell'art. 4 del DPR 28.05.2001 n° 311, come modificato dal D.Lgs n°222 del 25.11.2016, per le manifestazioni con strutture per lo stazionamento del pubblico fino a 200 persone, il parere e il sopralluogo della Commissione sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale o area alle norme vigenti;
- g) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 19/08/1996, le manifestazioni in luoghi all'aperto, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi, non sono soggette al parere della Commissione, purchè le strutture installate (palco, attrezzature elettriche, amplificazione) non siano accessibili al pubblico;
- h) ai sensi dell'art.4 del DPR 28.05.2001 n° 311 non occorre una nuova verifica per allestimenti temporanei che abbiano le stesse caratteristiche, entro i due anni successivi al rilascio dell'agibilità.

La Commissione, ove previsto, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Art. 3 Componenti e nomina

La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'ATS di Bergamo, o da un suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

I membri aggregati sono nominati dal Sindaco anche successivamente alla nomina dei membri di cui all'art. 141-bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 in relazione alle caratteristiche tecniche del locale, impianto o manifestazione.

L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni o fra professionisti indicati dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri.

L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPA, dell'ASL in possesso di specifica professionalità tecnica, fra professionisti indicati dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri o dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.

Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, oltre che un rappresentante dell'Assessorato al Commercio.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

Per tutti i membri ordinari della Commissione di cui al comma 1 deve essere nominato un supplente.

Tutte le deleghe di cui al comma 1 devono essere conferite con atto scritto.

E' consentito il conferimento di delega unica per tutta la durata in carica della Commissione.

La Commissione dura in carica tre anni.

La nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista.

Art. 4 Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno; è inviato a mezzo posta elettronica certificata.

In casi eccezionali il termine di cui al comma 1 può essere ridotto su valutazione del Presidente della Commissione.

I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione funzionari di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Art. 5 Riunioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3 comma 2, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi quando si tratti d'interesse proprio e del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono, di norma, in un giorno fisso della settimana, stabilito dalla Commissione stessa. In ogni caso, la Commissione si riunisce ogni volta che si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi.

In caso d'impossibilità per i membri della Commissione di partecipare a un sopralluogo, la Commissione stessa designerà i partecipanti in numero non inferiore a tre.

Art. 6 Decisioni della Commissione

Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità dei presenti.

Art. 7 Verbale

Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il verbale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.

Art. 8 **Espressione del parere**

Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Nella richiesta dovranno essere indicati:

- dati relativi al soggetto richiedente;
- tipo di richiesta;
- tipo di attività;
- nome, cognome e recapito del progettista;
- elenco dei documenti allegati;
- riferimenti a eventuali precedenti atti della CCVLPS;

in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.

La Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali e degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento, nel termine assegnato, la domanda viene archiviata previa comunicazione all'interessato.

Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere orientativamente entro 45 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relazione tecnica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa.

L'ufficio competente, qualora riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, provvede a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 9 **Sopralluoghi**

Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

L'Ufficio del Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1.

La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1.

In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 10 **Ufficio di Segreteria**

L'Ufficio di Segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:

- istruisce formalmente le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma dell'art. 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed all'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.P.L.S.